

5-01709 Melis e Ferranti: Problematiche relative ai detenuti di nazionalità romena.

Commissione Giustizia – Seduta del 30 luglio 2009

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01709 presentata da GUIDO MELIS

mercoledì 29 luglio 2009, seduta n. 211

MELIS e FERRANTI. -

Al Ministro della giustizia.

- Per sapere - premesso che:

attualmente sono detenuti presso le carceri italiane circa 3000 cittadini di nazionalità romena;

molti di essi, come il primo firmatario del presente atto ha potuto appurare di recente in varie visite effettuate presso stabilimenti penitenziari, hanno rinunciato od intendono rinunciare ad un grado di appello, onde rendere definitiva la condanna e presentare istanza per scontare la pena presso il Paese di origine; ciò, pur rappresentando un'evidente auto-lesione dei diritti della difesa, è motivato dalla comprensibile esigenza di avvicinarsi alle famiglie e poter intrattenere con esse rapporti più frequenti, considerate le difficoltà che si incontrano in molte carceri italiane anche per le semplici telefonate in patria;

nella quasi generalità dei casi si verificano, dopo aver fatto l'istanza prescritta, ritardi burocratici ingiustificati, che spesso ammontano a mesi ed anni di attesa prima che l'amministrazione italiana e quella romena espletino le pratiche; sarebbe conveniente per l'Italia, anche solo dal punto di vista economico rendere più rapide tali procedure, stante anche il super affollamento delle nostre carceri; per altro, alle ripetute dichiarazioni di parte governativa circa l'esigenza di una giustizia rapida, in particolare nei confronti degli stranieri, ha corrisposto fino ad oggi una patologica lentezza dei giudizi, con l'effetto di protrarre a lungo la custodia cautelare di detti detenuti nelle carceri italiane, costringendoli per disperazione alla rinuncia del proprio inalienabile diritto di appello; anche di recente il Ministro Maroni ed in passato il Ministro Frattini hanno dichiarato di voler risolvere il problema attraverso opportune intese con le autorità romene -:

quali azioni il Ministro abbia svolto ed intenda svolgere in futuro per assicurare questo diritto ai detenuti di nazionalità romena, e se non ritenga di doversi attivare per eliminare in modo definitivo e sollecito gli ostacoli burocratici e/o politici che si oppongono a tal fine.(5-01709)

Guido MELIS (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido MELIS (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

ALLEGATO 2

5-01709 Melis e Ferranti: Problematiche relative ai detenuti di nazionalità romena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'Onorevole Melis, voglio innanzitutto premettere che alla data del 28 luglio 2009 negli istituti di pena italiani risultano presenti 23.473 detenuti stranieri e, di essi, 2.921 sono cittadini rumeni.

Secondo il rilevamento effettuato dall'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione SIA

(Servizio Informatico Automatizzato), i ristretti di nazionalità rumena, distinti per posizione giuridica, sono così suddivisi: 1818 sono in attesa di giudizio, 1092 stanno scontando una condanna definitiva ed 11 sono internati.

Ciò chiarito, voglio precisare che nei rapporti con la Romania, il trasferimento dei detenuti è regolato dall'accordo bilaterale del 13 settembre 2003, ratificato con la legge 30 dicembre 2005, n. 281. L'accordo consente il trasferimento dei detenuti colpiti da un ordine di espulsione contenuto nella stessa sentenza di condanna o in altro provvedimento amministrativo, purché la condanna riguardi reati punibili con più di due anni di reclusione, secondo la legge dello Stato di condanna.

Va considerato, però, che dal 1° gennaio 2007, i cittadini rumeni hanno acquisito lo status giuridico di cittadini comunitari. Ciò ha reso meno efficace l'accordo sul trasferimento dei detenuti, concepito secondo la logica dei rapporti con Stati terzi (non membri dell'Ue), in ragione dei limiti derivanti dal diritto comunitario.

Allo stato, ai sensi del citato Accordo, risultano attivate oltre 140 procedure che, tuttavia, non sempre possono concludersi rapidamente, sia per la necessaria verifica giudiziaria ed amministrativa dello Stato che ha emesso la condanna e di quello ove verrà scontata la pena, sia per talune rigidità della normativa interna rumena.

In proposito, anche per superare le problematiche emerse, lo scorso mese di aprile una delegazione del Ministero della Giustizia si è recata a Bucarest ed ha concordato talune prassi virtuose per consentire un più veloce espletamento delle procedure menzionate.

La Repubblica di Romania, nell'ambito della fattiva collaborazione instaurata con il Ministero della Giustizia, ha manifestato la volontà di chiedere il trasferimento di tutti i detenuti rumeni che si trovino nelle condizioni previste dal predetto Accordo. Alle difficoltà di operare il trasferimento dei detenuti di nazionalità straniera verso i Paesi di cittadinanza, sulla base degli attuali strumenti di diritto internazionale, si è inteso avviare, a livello europeo, con la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La legge comunitaria 2008, approvata in via definitiva dal Parlamento il 23 giugno 2009 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all'articolo 52 contiene la delega al Governo per l'attuazione della suddetta decisione quadro, che consentirà di rendere certe e rapide le procedure per il trasferimento dei detenuti comunitari nei rapporti tra gli Stati membri e, dunque, anche dei detenuti di nazionalità rumena.

Con l'attuazione di questo importante strumento di cooperazione giudiziaria, il trasferimento dei detenuti tra Stati membri non sarà più discrezionale, ma obbligatorio e ciò in coerenza con l'idea di fondo che il reinserimento sociale dei condannati è favorito quando l'esecuzione penale ha luogo nello Stato di cittadinanza o residenza. Il nuovo meccanismo di cooperazione prevede, per la prima volta, termini certi per la decisione sul trasferimento: infatti, la decisione definitiva - comprensiva, cioè, dell'eventuale termine per i ricorsi - deve essere adottata entro 90 giorni dal ricevimento della sentenza stessa e del «certificato» contenente le informazioni necessarie affinché si possa disporre il trasferimento del condannato per l'esecuzione della pena ed obbliga gli Stati membri ad eseguire il trasferimento entro trenta giorni dalla decisione definitiva.